



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

**DOMICILIATA IN VIACREMONA, 6 PRESSO
ALDUE GLOBOCONSUMATORI
ALESSANDRIA
AL**

PREFETTO DI ALESSANDRIA
PIAZZA LIBERTA' 17
15121 ALESSANDRIA
AL

Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **DETTORI CINZIA**

Depositata Sentenza Numero: **159/2021** in data : **13/04/2021**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

..

Difeso da:

Resistente Principale

PREFETTO DI ALESSANDRIA

Difeso da:


L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
D.ssa Maria Rosaria Berardone

vedi P.Q.M. allegato

Alessandria 13/04/2021

IL CANCELLIERE

particolare le controdeduzioni della Polizia di Stato- Centro Nazionale Accertamento
Infrazioni.

La causa era decisa alla prima udienza del 16.3.2021, fissata anche per discussione,
presente la sola parte ricorrente in persona del proprio delegato.

Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto.

La Prefettura non ha provveduto al deposito del decreto di omologazione
dell'apparecchiatura, indicando in verbale che lo strumento utilizzato per il rilevamento
sarebbe stato approvato con "decreto n. 3999 del 24.12.2004 e successive estensioni".

Questo provvedimento, peraltro non prodotto, appare riferibile al sistema SICVe- Tutor
concesso ad Autostrade per l'Italia S.p.a. e non alla società subentrante dall'1.1.2010
ovvero ad Autostrade Tech S.p.a. Il trasferimento di tutte le omologazioni concesse al
primo soggetto avvenuto con decreto dirigenziale n. 97818 del 9.10.2010 deve peraltro
ritenersi nullo ex art. 192 comma 5 DPR 16.12.1992 n. 495 ovvero del Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice della Strada il quale recita che "la omologazione o
la approvazione dei prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a
soggetti diversi".

Si osserva pertanto che l'amministrazione non ha dimostrato che l'apparecchiatura in
questione sia stata debitamente omologata (e non semplicemente approvata) con decreto
ministeriale (e non con semplice determina dirigenziale).

La legge prescrive che le apparecchiature per il controllo della velocità debbano essere
sottoposte ad omologazione, distinguendo altresì nettamente la procedura di
omologazione da quella della approvazione.

L'art. 142 CdS, che si occupa di "Limiti di velocità", al comma 6 prevede che *"Per le
determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le
risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della
velocità media ..."*.



L'art. 192 Reg. CdS distingue nettamente tra procedura di omologazione e quella di approvazione, stabilendo che la prima (comma 2) consiste nell'accertamento della rispondenza e della efficacia dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione *alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento*", affidando la procedura all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, anche mediante prove, il quale può avvalersi ove ritenuto necessario del Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

A tale proposito, esistono nel Regolamento delle prescrizioni che si rivolgono specificamente alle apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità: ci si riferisce all'art. 345 Reg. CdS concernente *"Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità"*, il quale fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità.

Il c.d. Decreto Delrio del 13.6.2017 emanato in seguito alla nota sentenza Corte Costituzionale 113/2015 la quale ha dichiarato incostituzionale con riferimento all'art. 3 Costituzionale, l'art. 45 comma 6 CdS nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, occupandosi delle *"procedure per l'approvazione dei prototipi"*, al fine di adeguarle alla predetta sentenza, programmaticamente si rivolge alle *"nuove approvazioni le cui domande sono presentate e decorrere dalla data della sua pubblicazione"* (art. 4), stabilendo che i relativi decreti debbano essere modificati con l'aggiunta del seguente periodo *"Il presente dispositivo/sistema per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale"* (art. 2) , e prevedendo altresì con norma "residuale" che per tutte le apparecchiature per le quali non sia imposta per legge (a tale proposito si richiama la procedura di approvazione del prototipo prevista dall'art. 192 comma 3 Reg. CdS) o



non sia stata eseguita volontariamente la taratura, il loro impiego sia “subordinato alla esecuzione con esito positivo della medesima, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto” (Art. 5). Lo stesso art. 5 prosegue, per assicurarsi che anche le apparecchiature “in regola” con la taratura al momento di entrata in vigore del Decreto continuino ad esserlo, che le stesse debbano seguire per quanto concerne gli ulteriori controlli le prescrizioni dallo stesso previste entro un anno dalla sua entrata in vigore.

In buona sostanza il Decreto Delrio vuole assicurarsi che tutte le apparecchiature utilizzate per la rilevazione delle infrazioni vengano adeguate alla pronuncia della Corte Costituzionale, e per farlo richiama, imponendo le prescrizioni derivanti dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 45 CdS, le procedure di “approvazione” previste dal terzo comma dell’art. 192 Reg. CdS; tuttavia il decreto disattende, per quanto concerne le chiare prescrizioni di legge, e la sua corretta interpretazione fornita dalla pronuncia della Corte Cost. 113/2015 le quali prevedono la necessità della “omologazione” per tutte le apparecchiature utilizzate per la determinazione dei limiti di velocità.

Diversa è infatti la procedura prevista per la “approvazione”, la quale ricorre qualora si tratti di “richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni” (art. 192 comma 3 Reg. CdS), e per la quale sono richiamate, ma solo “per quanto possibile”, le procedure previste dal comma 2 per la omologazione.

E’ di tutta evidenza che la omologazione è procedimento sottoposto a regole e procedimento più stringenti, in ragione del necessario bilanciamento (con le modalità imposte dalla chiara formulazione del comma 6 dell’art. 142 CdS e dall’art. 45 CdS come interpretato dalla Corte Costituzionale) tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. Con molta chiarezza la Corte Costituzionale rilevava che la tutela di questi ultimi “viene in qualche modo



compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare – onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell'accertamento – il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura". Tuttavia a detta della Corte "della limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox conferiscono alle prestazioni di quest'ultimo".

Lapidaria sul punto la conclusione della Corte Costituzionale: "...il bilanciamento realizzato dall'art. 142 del codice della strada ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall'altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Detto bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituisce il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d'essere".

La Corte come detto concludeva dichiarando la incostituzionalità dell'art. 45 comma 6 CdS nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti della velocità siano sottoposte e verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Emerge dunque dal combinato disposto degli artt. 45 CdS (il quale al comma 6 richiama l'art. 192 del Regolamento nella parte in cui precisa le modalità di omologazione e approvazione, ed al comma 9 sanziona con severe pene pecuniarie chi abusivamente fabbrica, commercializza o utilizza dispositivi o apparecchiature di cui al comma 6 "non



omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati”), 192 Reg. CdS (il quale ai commi 2 e 3 differenzia le due procedure, dettando la disciplina per l’adozione della prima e richiamando la stessa disciplina anche in relazione all’approvazione, ma in questo caso solo “per quanto possibile”), 345 Reg. CdS (il quale stabilendo prescrizioni per quanto concerne agli apparecchi di misurazione della velocità rappresenta norma di riferimento per la procedura di omologazione), 142 comma 6 CdS (il quale prevede con chiarezza che l’unica procedura prevista per le apparecchiature utilizzate per la misurazione della velocità è quella della omologazione), che le apparecchiature di rilevamento della velocità debbano essere sottoposte a procedura di omologazione disciplinata dall’art. 192 CdS e che ogni diversa procedura, adottata in difformità allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, debba ritenersi illegittimo in quanto inidoneo a conferire certezza ai rilevamenti.

Ulteriori motivazioni si ritengono assorbite.

La condanna al pagamento degli esposti di lite segue la soccombenza.

P.O.M.

Visto l’art. 7 D.L.vo 150/2011 accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale opposto.

Pone a carico della parte resistente gli esposti di lite pari ad € 43.00.

Alessandria, 16/3/2021.

Depositato in cancelleria oggi
Alessandria, li 13 APR 2021

IL CANCELLIERE
(Colore Rosso e Nero)

Il Giudice di Pace
Dessa LINDA DEL TORO

